

CANCELLIERI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Parli.

CANCELLIERI. La proposta dell'onorevole Ghinosi tende a limitare nei comuni la facoltà di sovrapporre. Ora, siccome ho deposto sul banco della Presidenza un controprogetto al disegno di legge sul dazio-consumo, e propongo in esso che sia del tutto negata ai comuni la facoltà di sovrapporre sulle dirette, pare a me che preliminarmente debba la Camera pronunciarsi sul sistema che è contenuto nella mia proposta. Se poi questa fosse respinta, sarebbe il caso allora soltanto di aprire la discussione sulla proposta dell'onorevole Ghinosi. Quindi pregherei la Camera di soprassedere, e l'onorevole mio amico Ghinosi di consentire che la sua proposta sia discussa quando non sia approvato il mio controprogetto.

PRESIDENTE. Ella si unisce alla proposta pregiudiziale posta innanzi dalla Commissione?

Una voce. Sì! sì!

GHINOSI. Benchè io non creda che si possa sostenere con successo la questione pregiudiziale, e benchè contro la medesima stia il fatto dell'allegato N il quale all'articolo 1 determina che appunto in aumento dell'imposta sulla ricchezza mobile non potrà venire aggiunta alcuna sovrapposta comunale o provinciale, pure, per non incagliare la discussione, e per non far perdere tempo alla Camera, accetto volentieri che il mio articolo venga rimandato al momento in cui si discuterà l'allegato O che contempla appunto i provvedimenti per dare nuove attribuzioni ai comuni.

PRESIDENTE. Onorevole Ghinosi, ella sarà sempre nel suo diritto di ripresentare la sua proposta.

Ora prego la Commissione di dire se accetta la soppressione della parola *definitivamente*.

CHIAVES, relatore. Accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, ella è appagato. Sull'articolo 9 non c'è contestazione.

MELCHIORRE. Chiedo di parlare sul nono, e sarò brevissimo.

Coll'articolo 9 si dice che il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, provvederà per regolamento da approvarsi con decreto reale, ai modi e forme per l'esecuzione della presente legge.

Elevo la pregiudiziale contro quest'articolo 9, in quanto che la disposizione in esso contenuta è illegale, viziosa e manifestamente contraria ad un articolo speciale dello Statuto. Noi possiamo fare le leggi ma non regolamenti; il diritto di fare regolamenti per la esecuzione delle leggi si appartiene esclusivamente al potere esecutivo.

Ora io domando al relatore della Commissione ed al ministro delle finanze, se non sia ozioso e contrario alla disposizione dello Statuto il consacrare in un testo di legge che il Governo del Re abbia diritto di fare un regolamento.

Mi si obietterà che ci si aggiunge *sentito il Consiglio di Stato*; io dico che ciascun ministro può sentire il parere e illuminarsi della sapienza del Consiglio di Stato ogniqualvolta gli talenti di consultarlo.

Lo Statuto prescrive nell'articolo 6 che il potere esecutivo fa decreti e regolamenti necessari per la esecuzione delle leggi, ecc.

E siccome con questo articolo 9 non si fa altro che dare al Governo la facoltà di far il regolamento per la esecuzione della legge sull'imposta dei fabbricati, tanto antica, quanto moderna che riforma la prima, parmi giusto di elevare la pregiudiziale, inquantochè noi verremmo a stabilire un diritto che non appartiene al potere legislativo, ma al potere esecutivo.

Se poi si crede potersi sostenere un avviso contrario solo perchè qui si accenna un principio, che non vedo formulato nettamente, intorno al concordamento della procedura dello accertamento di redditi sui fabbricati, con quella ordinata per lo accertamento dei redditi di ricchezza mobile, in tal caso la seconda parte dell'articolo 9 debbe essere riformata, ma, anche riformata non sarebbe opportuno discuterla in questo momento.

Per la qual cosa, se Commissione e Ministero volessero ragionare contro la pregiudiziale, solo perchè ci si aggiunge che la procedura dell'accertamento deve essere conforme alla procedura che devesi seguire unicamente nei redditi della ricchezza mobile, allora io sostengo che, siccome questa legge non è ancora messa in discussione, e siccome non sappiamo quando questa legge sarà discussa, e come sarà discussa, non è il caso di occuparcene ora. E ciò sembrami chiarissimo.

Se poi la Commissione avvisasse doversi qui stabilire tale procedura, allora io la pregherei di fare uno studio conveniente, e di farne speciale rapporto, acciò si conceda a noi il tempo di meditarlo cogli occhi di Argo, e modo di dare la risposta conveniente.

Quindi io riassumo il mio dire affermando che l'articolo 5 è incostituzionale, o, per lo meno, ozioso, perchè consacra un diritto che appartiene esclusivamente al potere esecutivo; e se poi con quest'articolo si vuole stabilire il principio che il sistema dell'accertamento dei redditi sui fabbricati debba essere conforme a quello che è stabilito per la tassa che riguarda la ricchezza mobile, allora io soggiungo che non sappiamo quale sia questa legge, che la Commissione di questa legge non ci ha tenuto proposito, che se mai vuole che questa procedura sia la stessa, nonostante la diversa natura di redditi da imporsi, è d'uopo ne faccia speciale rapporto e dia a noi il potere ed i mezzi di meditare per lungo tempo intorno alle conclusioni che vorrà prendere.

Imperocchè ove ora la Commissione presentasse una risoluzione su questo argomento, io protesterei perchè non potrei coscienzavolmente dare il mio voto, in quanto che non vi ho riflettuto affatto, nè in questo